



***- PROVINCIA DI VIBO VALENTIA -
ASSESSORATO ALLO SPORT***

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Art. 1

Oggetto e riferimenti normativi

La Provincia di Vibo Valentia con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà provinciale, nel rispetto delle vigenti normative di settore.

Art. 2

Finalità

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini, alla promozione di campagne e iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sul tema dell'attività motoria al fine del raggiungimento del benessere psico-fisico e perseguendo obiettivi finalizzati all'etica sportiva, affinché il cittadino si distingua per lealtà, correttezza, impegno sociale e pertanto vengano esaltate le qualità morali presenti nell'ambito sportivo.

L'Amministrazione Provinciale, in ossequio a quanto previsto nel proprio Statuto, concorre a rendere effettivo il diritto all'attività fisico-motoria e sportiva fino ai livelli più alti, ed in tale ottica intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi provinciali nel rispetto dei suddetti principi.

Le Associazioni o Enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, verso i diversamente abili, gli anziani e i giovani e promuovendo attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

L'uso pubblico degli impianti sportivi provinciali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività ed a valorizzare il sistema di risorse rinvenibili sul territorio ai fini della promozione dell'attività sportiva, motoria e ricreativa ed educativa.

L'Amministrazione Provinciale, per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Individuazione degli impianti

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi vengono classificati come segue:

- A) Impianti sportivi di rilievo provinciale.
- B) Impianti sportivi scolastici.
- C) Impianti sportivi minori.

La classificazione degli impianti è stabilita con provvedimento della Giunta Provinciale, nelle more gli impianti vengono trattati tutti alla stregua di impianti sportivi scolastici quelli destinati in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza e di impianti sportivi minori i restanti.

Gli impianti sportivi di rilievo provinciale sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive dell'intero territorio della Provincia, a prescindere dal Comune in cui sono ubicati, ai più alti livelli agonistici espressi in ambito provinciale ed allo svolgimento di manifestazioni. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle ore rimaste libere devono essere utilizzate per l'attività sportiva della collettività, le stesse, con provvedimento della Giunta Provinciale, possono essere date in gestione secondo le procedure previste nel presente Regolamento. Gli impianti sportivi minori si intendono

a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico- ricreative.

Art. 4

Classificazione delle attività sportive

In relazione alle finalità espresse nell'art. 2 sono considerate:

- **attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico:** l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei diversamente abili, anziani e giovani, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene incluso altresì in questa definizione l'attività sportiva per le Scuole;
- **attività sportive di interesse pubblico:** l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Art. 5

Forme di gestione

Le strutture di cui al precedente art. 3 possono essere gestite nei modi seguenti:

- a) direttamente dalla Provincia, anche attraverso azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del Testo unico degli Enti locali oppure società, associazioni e/o fondazioni partecipate o costituite dalla stessa Provincia;
- b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento;
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste nel presente regolamento e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Per la gestione degli Impianti sportivi di rilievo provinciale di cui all'art. 3 lett. A è data facoltà alle associazioni o società sportive di presentarsi in forma associata purché nel rispetto delle finalità di non perseguire scopi di lucro diretto e indiretto.

Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono entro diciotto mesi dalla data dell'adozione, salva la possibilità di ricostituirle in senso conforme al presente regolamento.

Art. 6

Affidamento in gestione degli Impianti sportivi di rilievo provinciale (lett. A)

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di rilevanza provinciale, ferme restando le altre modalità indicate all'art. 5, è riservata, sulla base di procedura selettiva ad evidenza pubblica, alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
2. In caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione rivolte ai soggetti di cui al comma precedente, l'affidamento potrà avvenire direttamente a trattativa privata, rivolgendosi anche a soggetti diversi a quelli di cui al precedente comma.
3. La scelta del concessionario viene effettuata seguendo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 81 del Decreto Legislativo 163/06 e tenendo comunque conto in ordine di priorità dei criteri stabiliti al successivo art. 7.
4. La concessione potrà avere la durata da cinque a trenta anni. La durata della concessione superiore ai cinque anni dovrà essere calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria. La durata superiore ai quindici anni è da considerarsi eccezionale e prevista relativamente agli interventi di particolare rilevanza. L'Amministrazione provinciale può valutare la possibilità di rinnovare la convenzione, valutate le condizioni di convenienza e pubblico interesse, secondo le normative vigenti.

5. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell' impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria. Gli obblighi del concessionario, in ogni caso, saranno definiti negli atti di concessione.

6. Il concessionario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi agli istituti scolastici con sede nel territorio provinciale, che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica.

7. Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio provinciale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.

8. Al concessionario spetta:

a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni provinciali con le modalità ed i vincoli di cui all' atto di concessione;

c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi e di eventuali locali di cui la Provincia conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell' atto di concessione;

d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dall'Amministrazione.

9. Il concessionario potrà, nel corso della gestione, richiedere alla Provincia l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte della Provincia previa verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra l'Amministrazione ed il soggetto concessionario.

10. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite sentita la Provincia. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Art. 7

Criteri di assegnazione degli Impianti sportivi di rilievo provinciale.

Negli affidamenti di cui all'art. 6 si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
- esperienza nella gestione di impianti simili per tipologia dimensioni ed impianti tecnici;
- radicamento sul territorio comunale, nel bacino di utenza dell'impianto;
- esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- affidabilità economica;
- compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento.
- valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno delle attività;
- opere di investimento da valutare sulla base di apposito progetto tecnico, sia da un punto di vista finanziario che qualitativo;
- progetto sociale di utilizzo;
- piano economico finanziario;
- capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

I criteri di cui al comma precedente possono essere integrati e modificati, in relazione alla specificità degli impianti, in sede di approvazione dell'Avviso. Esso contiene altresì l'indicazione dei punteggi associati a ciascuno dei predetti criteri.

L'istanza per l'ottenimento della concessione deve essere corredata, di norma, da apposito progetto, suddiviso in tre parti, salvo quanto diversamente previsto dall'avviso pubblico, in relazione alla specificità dei singoli impianti:

- a. Progetto d'uso;
- b. Progetto tecnico;
- c. Piano economico finanziario.

Il Progetto d'uso deve contenere la descrizione delle attività che si intendono svolgere, la tipologia di utenti coinvolta, gli istruttori che si intendono mettere a disposizione ed ogni altro elemento utile a valorizzare l'iniziativa: in caso di richiesta di struttura sportiva annessa ad un edificio scolastico, sono privilegiati i progetti che contengono attività da realizzare con l'Istituto scolastico di riferimento, eventualmente inseribili nel P.O.F.

Il Progetto tecnico, riguardante il piano di investimenti strutturali che il richiedente intende mettere in atto in un determinato arco temporale, con oneri a proprio carico.

Il Piano economico finanziario, che evidenzia le risorse necessarie alla realizzazione del progetto complessivo, con la proposta di suddivisione degli oneri: tale Piano deve ricomprendere tutti i costi preventivabili, ovvero gli oneri per la realizzazione del progetto d'uso e quelli comunicati dalla Provincia in ordine al canone concessorio e ai costi delle utenze correlate alla gestione della struttura sportiva oltre alle opere di investimento.

La graduatoria per la concessione in gestione è approvata con determinazione del dirigente competente al Settore sport.

Qualora due o più istanze ottengano il medesimo punteggio in graduatoria, la struttura sportiva è concessa al soggetto che dichiara la disponibilità a corrispondere un canone concessorio maggiorato.

Art. 8

Affidamento in gestione di Impianti sportivi Scolastici (lett. B) e di Impianti sportivi Minori (lett. C)

La concessione in gestione degli impianti sportivi scolastici e sportivi minori è effettuata attraverso apposita trattativa privata, preceduta da una indagine di mercato, tra l'Amministrazione Provinciale e le Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare nel rispetto dei principi espressi nel successivo art. 9 del presente regolamento.

Art. 9

Criteri di assegnazione degli Impianti sportivi Scolastici ed Impianti sportivi minori.

Negli affidamenti di cui all'art. 8 dovrà essere valutata:

- esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
- esperienza nella gestione di impianti simili per tipologia dimensioni ed impianti tecnici;
- radicamento sul territorio comunale, nel bacino di utenza dell'impianto;
- esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- affidabilità economica;
- compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento.
- valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno delle attività;
- opere di investimento da valutare sulla base di apposito progetto tecnico, sia da un punto di vista finanziario che qualitativo;
- progetto sociale di utilizzo;

- piano economico finanziario;
- capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

I criteri di cui al comma precedente possono essere integrati e modificati, in relazione alla specificità degli impianti, in sede di approvazione dell'Avviso. Esso contiene altresì l'indicazione dei punteggi associati a ciascuno dei predetti criteri.

L'istanza per l'ottenimento della concessione deve essere corredata, di norma, da apposito progetto, suddiviso in tre parti, salvo quanto diversamente previsto nella lettera d'invito, in relazione alla specificità dei singoli impianti:

- a. Progetto d'uso;
- b. Progetto tecnico;
- c. Piano economico finanziario.

Il Progetto d'uso deve contenere la descrizione delle attività che si intendono svolgere, la tipologia di utenti coinvolta, gli istruttori che si intendono mettere a disposizione ed ogni altro elemento utile a valorizzare l'iniziativa: in caso di richiesta di struttura sportiva annessa ad un edificio scolastico, sono privilegiati i progetti che contengono attività da realizzare con l'Istituto scolastico di riferimento, eventualmente inseribili nel P.O.F.

Il Progetto tecnico, riguardante il piano di investimenti strutturali che il richiedente intende mettere in atto in un determinato arco temporale, con oneri a proprio carico.

Il Piano economico finanziario, che evidenzia le risorse necessarie alla realizzazione del progetto complessivo, con la proposta di suddivisione degli oneri: tale Piano deve ricomprendere tutti i costi preventivabili, ovvero gli oneri per la realizzazione del progetto d'uso e quelli comunicati dalla Provincia in ordine al canone concessorio e ai costi delle utenze correlate alla gestione della struttura sportiva oltre alle opere di investimento.

La graduatoria per la concessione in gestione è approvata con determinazione del dirigente competente al Settore sport.

Qualora due o più istanze ottengano il medesimo punteggio in graduatoria, la struttura sportiva è concessa al soggetto che dichiara la disponibilità a corrispondere un canone concessorio maggiorato.

Art. 10

Norme generali sulla vigilanza

Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento e degli atti di affidamento.

Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento e degli atti di affidamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità della Provincia nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori.

Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione provinciale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi con un massimale assicurato di almeno 750.000 €. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura dell'ente gestore dovranno essere trasmesse all'Amministrazione provinciale.

La Società di gestione con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

Art. 11

Accesso agli impianti

L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nella Provincia di Vibo Valentia. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso

ad associazioni e gruppi non aventi sede nella Provincia, solo per richieste specifiche o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti, come stabilito al successivo art.14.

E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinate. Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Gestore dell'impianto come definito in conformità al presente regolamento e riceverne regolare autorizzazione.

Art. 12

Sospensione delle concessioni

L'Amministrazione può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai gestori data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dalla Provincia.

Art. 13

Orari e tariffe

Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti annualmente prima dell'inizio delle attività su proposta dei gestori con obbligo di comunicazione all'Amministrazione Provinciale.

L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi.

Le tariffe sono stabilite sentita l'Amministrazione provinciale.

Art. 14

Responsabilità dei gestori

I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti e i soggetti affidatari degli stessi sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.

I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono scrupolosamente osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo.

L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti dei gestori per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi, come per danni arrecati a persone e cose. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà, previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione Provinciale rivalendosi sull'eventuale contributo annuale o applicando sanzioni fino alla completa copertura del danno.

Art. 15

Revoca assegnazione impianti

La revoca degli impianti affidati in gestione alle società sportive secondo le procedure di cui al presente regolamento è disposta dall'Amministrazione per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti.

Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni. La Provincia si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.

Art. 16

Concessione in uso di Impianti sportivi Scolastici (lett. B)

La concessione in uso degli impianti sportivi scolastici, non destinati con specifico atto deliberativo della Giunta provinciale all'affidamento in gestione, può essere richiesta alla Provincia da società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali per le finalità di cui all'art. 2 ivi compresa la promozione dello sport e dell'attività ricreativa.

In ogni caso, l'eventuale impiego, nei locali concessi, per un convegno o una manifestazione, di materiale utilizzato per illustrare l'evento, dovrà essere limitato esclusivamente alla fine dell'evento stesso e comunque rimosso al termine della manifestazione.

Art. 17

Presentazione delle domande per la concessione in uso di Impianti sportivi Scolastici (lett. B) per l'intero anno scolastico

La domanda va presentata alla Provincia di Vibo Valentia su apposito modulo, [\(allegato 1\)](#) che dovrà pervenire tassativamente tra il 1° maggio ed il 30 giugno di ogni anno precedente l'inizio dell'attività richiesta. Tale richiesta sarà valida per l'intero anno scolastico di riferimento (1° settembre-31 agosto).

Il "modulo – domanda" dovrà contenere tutti i dati anagrafici necessari ad individuare il soggetto richiedente; dovrà indicare il soggetto responsabile in ordine alla sicurezza, igiene e salvaguardia del bene concesso in uso. Lo stesso modulo, inoltre, dovrà riportare l'accettazione, da parte del richiedente, delle limitazioni imposte dalle normative di sicurezza sull'utilizzo delle strutture per manifestazioni sportive pubbliche e, in genere per manifestazioni di pubblico spettacolo, nonché l'accettazione di tutti gli impegni contrattualmente richiesti per la concessione dei locali.

Art. 18

Presentazione delle domande per l'utilizzo temporaneo di Impianti sportivi Scolastici (lett. B)

La domanda va presentata, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data richiesta, al Dirigente scolastico della scuola per il rilascio del preventivo nulla-osta [\(allegato 2\)](#).

Art.19

Concessione delle autorizzazioni

La domanda, regolarmente presentata nei termini previsti e conforme a quanto richiesto dai precedenti artt. 17 e 18 sarà immediatamente sottoposta al parere vincolante del Dirigente scolastico così come previsto dall'art. 94 - comma 5 del D.Lgs. 297/94.

Il dirigente scolastico dovrà trasmettere il proprio parere:

- a) Per l'utilizzo di *Impianti sportivi Scolastici (lett. B)* per l'intero anno scolastico: entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta motivando eventuale diniego; decorso tale termine la domanda sarà da intendersi accolta. La Provincia, entro 15 giorni dal ricevimento del nulla-osta del Dirigente scolastico o per decorrenza dei termini, darà il proprio parere all'istanza.

L'autorizzazione provinciale indicherà le modalità d'uso delle strutture, i costi orari, le condizioni cui è sottoposta l'autorizzazione, le modalità dei pagamenti dei corrispettivi e le garanzie.

b) Per l'utilizzo temporaneo di locali ed impianti sportivi:
l'autorizzazione verrà rilasciata dal Dirigente provinciale del settore competente entro 5 giorni dalla data di acquisizione del nulla-osta da parte del Dirigente scolastico, che dovrà a sua volta concederlo, o negarlo con motivazione, entro 5 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del richiedente.

L'autorizzazione provinciale indicherà le modalità d'uso delle strutture, gli eventuali costi orari per l'erogazione del riscaldamento, le condizioni alle quali è sottoposta l'autorizzazione, le modalità dei pagamenti dei corrispettivi e le eventuali garanzie richieste.

L'Amministrazione Provinciale si riserva la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, l'atto di concessione in uso per motivi di pubblico interesse o nel caso in cui la Giunta provinciale disponesse, con proprio atto deliberativo, una variazione del sistema di affidamento dell'impianto senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo l'utilizzatore.

Art.20

Determinazione dei costi

I costi per l'utilizzo delle strutture vengono deliberati annualmente dalla Giunta provinciale entro il 31 ottobre di ciascun anno e sono validi per l'intero anno scolastico di riferimento (dal 1° settembre – 31 agosto), calcolati sulla base dei costi effettivi del servizio, così come rilevati dall'ufficio provinciale preposto alle liquidazioni. I costi verranno distinti a seconda dei servizi richiesti ed in base all'erogazione o meno del riscaldamento. Nel caso in cui non intervengano da un anno all'altro significative modifiche nei costi di gestione definiti, si procederà all'aggiornamento delle tariffe applicando la percentuale corrispondente alle variazioni intervenute - durante il precedente anno scolastico (1° settembre - 31 agosto) - dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolate dall'ISTAT.

Art.21

Utilizzo per l'intero anno scolastico - assegnazioni orarie delle palestre

Le ore saranno assegnate in base alle richieste formulate dai soggetti fruitori e nelle fasce orarie rese disponibili dall'Istituto.

Obiettivo della Provincia è quello di dare pari opportunità di utilizzo di cui all'art. 2 del presente regolamento secondo criteri di equità nell'assegnazione delle ore, pur nel rispetto dei singoli fabbisogni manifestati.

Verranno considerate prioritarie le richieste formulate da società sportive residenti nel Comune dove ha sede l'impianto sportivo.

In caso di sovrapposizione di ore, la distribuzione delle stesse avverrà d'intesa con i vari soggetti interessati; nel caso in cui gli stessi non dovessero trovare un accordo le ore verranno ripartite dalla Provincia, a proprio insindacabile giudizio, assegnando le priorità in base:

- alla data dell'inoltro della richiesta di utilizzo dell'impianto (farà fede la data di arrivo al protocollo provinciale);
- all'esigenza di equilibrare la quota di ore assegnate ai diversi richiedenti.

Eventuali stati di morosità e gravi contenziosi aperti con questo Ente (es.: mancato pagamento di quote arretrate, sanzioni per risarcimento danni comminate e non assolte, gravi e ripetute inadempienze) comporteranno automaticamente il rigetto di qualsiasi richiesta.

Art.22

Esoneri

Di volta in volta potranno essere esonerati dal pagamento delle quote di rimborso i Comuni, le A.S.P., i distretti scolastici altri enti ed istituzioni pubbliche per manifestazioni temporanee (con

esclusione di quelle con partecipazione di pubblico) organizzate dagli stessi e patrocinate dalla Provincia di Vibo Valentia, oppure per l'espletamento di concorsi pubblici.
L'istanza a tal fine mirata dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell'evento.

Art. 23 **Obblighi dell'Utilizzatore**

Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza della strutture sportive a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone che accedono ai suddetti impianti.

La Provincia non risponde dei danni che possono derivare a persone o cose a causa di incuria, imperizia o negligenza del concessionario nell'utilizzo delle strutture sportive concesse né dal mancato rispetto di obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi riferiti al personale di cui si avvale il concessionario o a terzi.

Il soggetto autorizzato (associazione, società sportiva, comitato, ecc.) per l'intero anno scolastico è tenuto a presentare (se ne è provvisto) o a costituire una polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi (R.C.V.T) per danni a cose e a persone con un massimale assicurato stabilito nella concessione che costituirà anche garanzia per i pagamenti e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato al concessionario un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, l'amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione che, nel termine di trenta giorni, deve essere reintegrata dal concessionario pena decadenza dalla concessione.

In caso di richiesta, comunque proveniente da soggetti diversi, per un uso delle strutture non superiore ai 3 giorni, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato alla sottoscrizione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di malleveria per la Provincia di Vibo Valentia da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare dall'uso delle strutture, nonché da ogni spesa per eventuali danni.

Il soggetto autorizzato è tenuto a segnalare immediatamente eventuali danni arrecati alle strutture ed agli arredi dati in uso ed a rifondere alla Provincia i costi sostenuti dalla stessa per la riparazione dei danni causati.

Il soggetto autorizzato è obbligato ad assolvere all'obbligo della pulizia degli spazi dopo l'attività o direttamente, o tramite impresa di pulizie appositamente incaricata dal medesimo utilizzatore, o con eventuali accordi assunti direttamente con l'Istituto scolastico.

Art. 24 **Definizione e pagamento dei corrispettivi**

Il soggetto autorizzato è tenuto a trasmettere alla Provincia di Vibo Valentia, entro quindici giorni dal termine delle attività, il conteggio finale delle ore complessivamente utilizzate.

In caso contrario sarà addebitato il costo totale delle ore autorizzate.

Tutti i costi relativi ai servizi di riscaldamento e acqua calda richiesti saranno comunque addebitati.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data del ricevimento della notula finale dei costi così come determinati dalla Provincia.

Art. 25 **Sanzioni**

La mancata osservanza delle norme del presente regolamento esclude l'associazione o la società sportiva dall'utilizzo del bene provinciale.

Il ritardo nei pagamenti comporterà l'applicazione degli interessi di mora nella misura dell'interesse legale.

L'utilizzo della palestra senza l'autorizzazione provinciale comporterà il pagamento da parte della società di una somma giornaliera a titolo di risarcimento e penale pari ad euro 200.

Art. 26

Interventi dei concessionari

In caso di concessione in uso e dichiarata impossibilità per l'Ente di intervenire su un problema manutentivo il concessionario può richiedere l'autorizzazione ad eseguire autonomamente l'intervento presentando idoneo preventivo, da sottoporre all'approvazione della Provincia. Gli oneri sono scomputati dalla tariffa da versare.

Art. 27

Manutenzione ordinaria

Il concessionario è tenuto a dare alla Provincia comunicazione preventiva di ogni intervento manutentivo ordinario che intende eseguire il cui costo superi i 200 € e/o la durata dell'esecuzione dei lavori sia superiore ad un giorno, con la correlata tempistica di esecuzione, indicando la ditta incaricata. Nel caso la Provincia non esprima il suo diniego entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, l'intervento è da ritenersi autorizzato, con oneri ad esclusivo carico del concessionario.

La Provincia ha facoltà di svolgere ispezioni sugli interventi e di richiederne la rimozione con oneri a carico del concessionario, qualora essi non risultino conformi alla normativa vigente.

Art. 28

Manutenzione straordinaria

Il concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo raccomandata A.R. da inoltrare, indipendentemente dal tipo di struttura sportiva, alla struttura provinciale competente.

La Provincia comunica al concessionario le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e la programmazione dell'Ente.

In caso di concessione con manutenzione straordinaria posta a carico del concessionario, l'atto amministrativo concessorio stabilisce le modalità di intervento.

Art. 29

Spese ordinarie

La concessione comprende ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività ammesse nella struttura sportiva.

Il concessionario, previa comunicazione alla Provincia può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità della struttura, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute: le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.

Sono a cura del concessionario, nei casi e con le modalità previste dal presente Regolamento, la volturazione e le spese inerenti ai consumi delle varie utenze se gli impianti risultano autonomi.

In tema di conduzione dell'impianto termico, nei casi di impianto autonomo, spetta al concedente ottemperare a tutte le norme previste dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 30

Interventi migliorativi autorizzati

Il concessionario può realizzare trasformazioni, modifiche o migliorie delle strutture sportive concesse esclusivamente a seguito di autorizzazione espressa della struttura provinciale competente alla gestione dell'impiantistica sportiva, fatto salvo quanto stabilito nel successivo articolo.

La natura migliorativa dell'intervento è rimessa, per tale qualificazione, alla valutazione del Dirigente della struttura competente. Gli oneri conseguenti ai predetti interventi sono a totale carico del concessionario. Le eventuali opere costruite sul bene e relative pertinenze sono immediatamente acquisite al patrimonio provinciale, ai sensi dell'articolo 934 del codice civile, senza che competa al

concessionario alcuna indennità o compenso previsti dall'articolo 936 del codice civile, fatta salva diversa disposizione prevista dall'atto di concessione o da deliberazione della Giunta provinciale.

Se il concessionario si è obbligato, con presentazione di progetto di investimento in sede di bando, alla realizzazione di interventi migliorativi, questi dovranno essere conclusi entro i termini previsti dalla concessione.

Nel caso in cui ciò non avvenga l'inadempimento dell'obbligo comporterà, in capo al concessionario il sorgere di una responsabilità civile, se non prova che l'impossibilità della prestazione deriva da cause a lui non imputabili, oltre a quant'altro previsto in materia di inadempimento di obbligazioni.

Se l'impossibilità è soltanto temporanea, il concessionario finchè essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'inadempimento.

Art. 31

Interventi migliorativi non autorizzati

Qualunque intervento a modifica dell'esistente effettuato sugli impianti, non autorizzato dalla struttura provinciale competente, che causi danno o rischio alla funzionalità dello stesso comporta la piena e completa responsabilità penale, civile e patrimoniale del concessionario o di chi l'abbia disposto.

Qualora il concessionario provveda ad eseguire trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il preventivo assenso formale di cui al precedente articolo, dovrà provvedere a sue spese alla riduzione in pristino, senza nulla pretendere nei confronti del concedente.

Gli interventi non autorizzati possono comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, oltre al risarcimento dei danni.

Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, nel caso in cui il concessionario non provveda nel termine assegnato alla riduzione in pristino, la struttura provinciale competente per gli interventi edilizi sul patrimonio dell'ente provvede d'ufficio alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del concessionario, rivalendosi sulla garanzia cauzionale, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente Regolamento.

Il concedente può ritenere opportuno non richiedere la riduzione in pristino qualora le opere realizzate rispondano ad un effettivo interesse pubblico, formalmente espresso mediante deliberazione della Giunta provinciale, sulla base dei pareri espressi dai Dirigenti provinciali del Servizio Impiantistica sportiva: in tal caso può procedere, in sanatoria, ad autorizzare gli interventi eseguiti mediante determinazione congiunta dei dirigenti dei Servizi citati senza che nulla sia dovuto al concessionario a titolo di concorso alla spesa di realizzazione degli interventi effettuati.

Art. 32

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.